PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA ATTRAVERSO L'EVENTO SPORTIVO "CHE BELLO E'".
Trattativa diretta Me.P.A. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
CIG: ZA335D2745

PATTO D'INTEGRITÀ

tra ARET PUGLIAPROMOZIONE e il partecipante alla procedura in oggetto.

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione della procedura in oggetto e sancisce la reciproca, formale obbligazione di ARET PUGLIAPROMOZIONE e del partecipante di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ARET PUGLIAPROMOZIONE coinvolti nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d'integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

ARET PUGLIAPROMOZIONE si impegna comunicare l'accoglimento o rigetto della offerta.

L'operatore economico, da parte sua, si impegna a segnalare a ARET PUGLIAPROMOZIONE qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

L'operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità, comunque accertato da ARET PUGLIAPROMOZIONE, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta, laddove prevista;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto, laddove prevista;
- responsabilità per danno arrecato a ARET PUGLIAPROMOZIONE nella misura del 20% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

ARET PUGLIAPROMOZIONE
Direzione Generale
agenziapugliapromozione.it
direzione.generale@aret.regione.puglia.it

Fiera del Levante, PAD. 172
Lungomare Starita, 70122 Bari
Tel. +39 080 5821411
Fax +39 080 5821429

Uffici Amministrativi
Piazza Aldo Moro 33/A, 70122 Bari
Tel/fax +39 080 5242361
C.F. 93402500727

- esclusione del partecipante ad eventuali altre procedure indette daARET PUGLIAPROMOZIONE per 5 anni.

Il presente patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Le controversie relative all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra ARET PUGLIAPROMOZIONE e l'operatore economico saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Bari,_____

Per Pugliapromozione

SCANDALE
LUCA
~~30.03.2022~~
21:51:02
GMT+01:00

(_____)

f.to

Il legale rappresentante dell'operatore economico

(……)

f.to

N.B.
Il presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme all'offerta economica. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella del legale rappresentante di Pugliapromozione e quella del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.